



Comune di Monteleone di Spoleto

www.comune.monteleonedispoieto.pg.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 44 del 29-06-2021

Oggetto: PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA A.E.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** mese di **giugno** alle ore 15:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Carella Antonio,

Dott.ssa Angelini Marisa	Sindaco	P	Favorevole
Peroni Paolo	Vicesindaco	P	Favorevole
Compagnucci Guido	Assessore	A	

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Favorevoli 2

Contrari 0

Astenuti 0

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che la presente seduta avviene in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 03.04.2020;

Il Segretario Dott. Carella interviene in tale modalità.

Sono invece presenti: il Sindaco ed il Consigliere Peroni.

Su proposta del Sindaco, quale Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi Sociali.

RICHIAMATO il Disposto di cui all'art. 34 (Assegnazioni per emergenza abitativa) della Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale";

VISTO il Titolo IV del proprio Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica ai sensi della Legge Regionale 28 novembre 2003, n° 23 come modificata dalla L.R. n. 15 del 05/10/2012 e s.m.i. ed in base al Regolamento Regionale del 20.02.2018 n. 4, Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 09/09/2019;

PRESO ATTO che nelle Norme e nei Regolamenti sopracitati, ed in particolare nel Regolamento comunale si evince quanto segue:

- all'art. 19 *“Per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa, il Comune si avvale della facoltà prevista all'art. 34 della L.R. n° 23/2003, in deroga a quanto stabilito all'art. 30 della stessa legge...”*
- all'art. 20 *“Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della L.R. n° 23/2003, l'aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare annualmente per situazioni di emergenza abitativa non può superare un terzo della effettiva disponibilità annuale di alloggi, comunicata dall'ATER all'inizio dell'anno, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.R. n° 23/2003.*
In dipendenza di gravi condizioni di emergenza abitativa causata da calamità naturali, il Comune può richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga al limite stabilito dal predetto art. 34, comma 2, della L.R. n° 23/2003.

Si fa presente altresì che l'accesso all'assegnazione degli alloggi E.R.P. per emergenza abitativa è consentito

esclusivamente ai richiedenti che si trovano in una delle condizioni specificate all'art. 34 comma 3 della L.R. 23/2003, tra queste devono comunque essere inclusi:

- a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;
 - b) ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi;
 - c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza;
 - d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e al Corpo degli agenti di custodia;
 - e) sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio - terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL;
 - f) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione.
- All'art. 22 *“L'assegnazione degli alloggi cui al precedente art. 19, è disposta a titolo definitivo dal Comune, con provvedimento dirigenziale, previo accertamento da parte della Commissione Assegnazione Alloggi del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica e delle condizioni oggettive e soggettive determinanti l'assegnazione, verificata la permanenza della condizione di emergenza*

PRESO ATTO che sono pervenute all'attenzione dell'Amministrazione comunale n. 1 richiesta di Assegnazione in Emergenza abitativa in favore di A.E. di cui al prot. 2380 del 16/06/2021, già caso noto e accertato dall'Assistente sociale comunale come da Verbale di cui al prot. 1713 del 30/04/2021, al fine di sostenere l'esigenza di assegnazione dell'alloggio con urgenza per motivate e comprovate necessità. La documentazione citata rimane depositata agli atti e si omettono opportunamente le relative generalità dell'interessato;

RILEVATO che, a seguito di apposita verifica della documentazione a disposizione degli uffici, la situazione di emergenza abitativa è quella contemplata dall'art. 21 lettera e) dell'apposito Regolamento comunale, con specifico riferimento alla sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico gestito dai Servizi sociali del Comune o dell'ASL

CONSIDERATO che in riferimento all'anno 2021, come da comunicazione pervenuta dall'ATER in data 22/03/2021, sono disponibili su base annua n. 2 alloggi e che, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato, non si raggiungerebbe l'aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare annualmente per situazioni di emergenza abitativa poiché la stessa non può superare un terzo della effettiva disponibilità annuale di alloggi;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Comune di Monteleone di Spoleto risulta già assegnatario di n. 1 alloggio in emergenza abitativa, oltre alle unità abitative del precedente punto, come da Convenzione destinata a soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico e/o assistenziale, sottoscritta tra le parti in data 20/07/2012, in vigore tutt'oggi. Inoltre, appare utile evidenziare che tale alloggio risulta disabitato da tempo ed è prossimo alla riconsegna a seguito delle relative operazioni di sgombero;

STANTE A QUANTO SOPRA, il Comune di Monteleone di Spoleto ha un potenziale di assegnazione alloggi (di fatto) pari a n. 3 unità e quindi ricorrerebbero, sostanzialmente, i presupposti di assegnazione in emergenza abitativa;

RITENUTO, a seguito di quanto in precedenza citato, ancora possibile procedere all'assegnazione di n. 1 alloggio con la procedura dell'emergenza abitativa, attraverso i vari istituti previsti dalle citate regolamentazioni, a seguito delle opportune verifiche di applicabilità con gli Uffici comunali preposti e il Servizio regionale competente, ovvero assegnazione in emergenza abitativa:

- nell'ambito del 30% della disponibilità annuale degli alloggi utili,
- su autorizzazione regionale in deroga al limite sopracitato,
- applicabilità della Convenzione in vigore per il medesimo scopo di emergenza abitativa, riassegnando l'alloggio al nuovo destinatario del beneficio;

RILEVATO, per quanto sopra, la necessità di proporre alla Commissione Assegnazione Alloggi ATER, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, al nucleo familiare A.E., individuato in applicazione della situazione di emergenza abitativa contemplata dall'art. 21 lettera e) dell'apposito Regolamento comunale, poiché il Soggetto è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23;

VISTO il D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000

ACQUISITO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo

1. Di proporre alla Commissione Assegnazione Alloggi ATER, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, al nucleo familiare A.E., individuato in applicazione della situazione di emergenza abitativa contemplata dall'art. 21 lettera e) dell'apposito Regolamento comunale.
2. Di dare atto che il Soggetto individuato è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.

3. Di prendere atto di quanto stabilito nell'apposita Convenzione destinata a soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico e/o assistenziale, sottoscritta in data 20/07/2012, in vigore tutt'oggi, rispetto alla retta da corrispondere di cui all'art. 4 della medesima convenzione, che impegna le parti interessate al versamento di quanto stabilito ad ATER.
4. Demandare al Responsabile dell'Area Tecnica competente, per quanto di propria competenza, di effettuare le opportune verifiche di applicabilità unitamente al Servizio regionale competente, per l'assegnazione in emergenza abitativa, stante la situazione di fatto e comunque tra le seguenti possibilità:
 - nell'ambito del 30% della disponibilità annuale degli alloggi utili,
 - su autorizzazione regionale in deroga al limite sopracitato,
 - applicabilità della Convenzione in vigore per il medesimo scopo di emergenza abitativa, riassegnando l'alloggio al nuovo destinatario del beneficio.
5. Di inoltrare il presente provvedimento alla Commissione Assegnazione Alloggi ATER.
6. Di dare atto che l'assegnazione si perfezionerà con apposito provvedimento dirigenziale competente, previo accertamento da parte della Commissione Assegnazione Alloggi ATER.
7. Di dichiarare con successiva, separata, ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Antonio Carella

Il Sindaco
F.to Angelini Marisa

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 e dall'art. 147 *bis* del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 29-06-2021

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Angelini Marisa

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N. 184

Dalla Residenza Comunale, 06-07-2021

IL Segretario Comunale
F.to Carella Antonio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 29-06-2021

IL Segretario Comunale
F.to Carella Antonio